



DIRETTIVA DEL CONSERVATORE N. 1 DEL 2016

Modalità operative per la gestione degli indirizzi PEC con anomalie.

IL CONSERVATORE

visto l'art. 8 della legge n. 580/1993;

visto il D.P.R. n. 581/1995;

visti l'art. 16, commi 6 e 6-bis, del decreto legge n. 185/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009) e l'art. 5, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012) che prevedono, rispettivamente per tutte le imprese costituite in forma societaria e per le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, l'obbligo di iscrivere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese;

visto il D. Lgs. n. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) che ha, tra l'altro, stabilito il principio secondo il quale le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata per le comunicazioni con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica;

vista la direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero della Giustizia, del 27.4.2015 (registrata alla Corte dei Conti il 13.7.2015), con la quale sono state dettate alcune misure necessarie ad assicurare che le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale si adeguino all'obbligo di:

- munirsi di una casella di posta elettronica certificata;
- iscrivere il relativo indirizzo nel Registro Imprese;
- mantenere attiva la casella di posta elettronica certificata;

atteso che vi è l'esigenza che siano pubblicati nel Registro Imprese indirizzi PEC validi, attivi e di esclusiva titolarità dell'impresa;

preso atto che InfoCamere S.c.p.a., società di informatica del sistema camerale, è in grado di elaborare gli elenchi di imprese, con sede legale in provincia di Matera, evidenziando gli indirizzi PEC che presentano delle anomalie ed, in particolare:

- a) indirizzi PEC non validi (ossia formalmente non corretti oppure non esistenti oppure indirizzi PEC del cittadino);
- b) indirizzi PEC revocati (ossia non attivati oppure scaduti e non rinnovati);
- c) indirizzi PEC multipli (ossia riferiti a più imprese oppure a più imprese e professionisti);

considerato che il mancato aggiornamento degli indirizzi PEC che presentano le anomalie sopra indicate determina la sussistenza dei presupposti per l'avvio:

- del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. degli indirizzi PEC non validi;
- del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. degli indirizzi PEC revocati e multipli;

valutato che il numero degli indirizzi PEC che presentano le anomalie è molto elevato (diverse centinaia) e che, di conseguenza, risulterebbe eccessivamente oneroso procedere alla comunicazione di avvio del procedimento con modalità di notificazione ordinaria (necessaria a seguito dell'impossibilità di provvedervi tramite PEC);



considerato, quindi, che la notificazione a mezzo raccomandata a.r. non è giustificata alla luce dei notevoli costi da sostenere - non coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria - e che tali costi, essendo relativi ai cosiddetti consumi intermedi, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese;

visto l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990, in base al quale qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;

visto l'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, in base al quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

ritenuto che la pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo, da quantificarsi in trenta giorni, consente di diffondere ampiamente la comunicazione di avvio dei procedimenti sopra richiamati;

DISPONE

- 1) di pubblicare sull'albo camerale on line, per 30 giorni, la lettera di comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. degli indirizzi PEC non validi e del procedimento di iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 c.c. della cancellazione degli indirizzi PEC revocati e multipli con il relativo elenco di indirizzi pec non validi, revocati e multipli;
- 2) di pubblicare, per l'anno 2016, i documenti di cui sopra con cadenza semestrale il mese successivo alla scadenza del semestre mentre per l'anno 2017 e per gli anni successivi la cadenza sarà quadrimestrale con pubblicazione il mese successivo alla scadenza del quadrimestre;
- 3) di dare la più ampia diffusione alla presente direttiva mediante apposita comunicazione agli ordini professionali interessati e alle associazioni di categoria.

Matera, 8 luglio 2016

IL CONSERVATORE
Dott. Luigi Antonio Boldrin